

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"

CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento n° 43 del 10 FEB. 2026

Oggetto: Servizio sorveglianza attiva antincendio proroga affidamento ai sensi dell'art.120, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 e art 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, ditta Flamika s.r.l.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 20 26 Competenze

Cap. 12455 Spese per

10661

Somma stanziata { €

Impegni assunti { €

Fondo disponibile { €

Visto ed iscritto a i N. 80X-808

de i Cap. 12455 e 10661

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ 64.081,62 data 26 35

per contratto ANTC

addi 22/02 20 26

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

DIREZIONE TECNICA

Prot. n. del

Il compilatore

Il Direttore Tecnico

Visto

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo
Dott. Mario Cavallaro

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

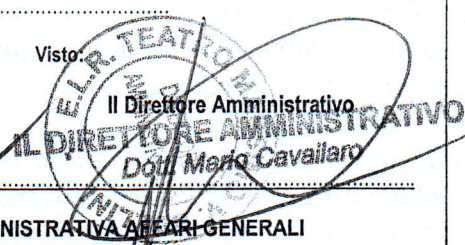
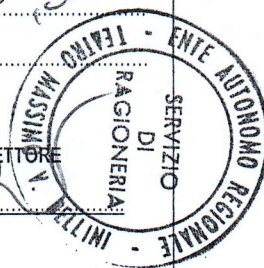
Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno decimila ventisei

il giorno 10 del mese di febbraio

Il Sovrintendente, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Serv. 1°/S.G. del 12 febbraio 2024, ha adottato il seguente provvedimento



Oggetto: Servizio sorveglianza attiva antincendio proroga affidamento ai sensi dell'art.120, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 e art 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, ditta Flamika s.r.l.

Premesso che:

- con L.R. n.19 del 16 aprile 1986 e ss.mm. è stato istituito l'E.L.R. Teatro Massimo "Vincenzo Bellini";
- con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 25/S8 del 13.01.2026, è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente, fino al 28.02.2026, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2025 del Bilancio di previsione 2025-7 ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, dalle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare, limitata alle sole operazioni per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- che sussiste l'urgenza e l'indifferibilità della spesa trascritta nel presente atto, trattandosi di spesa connessa ad un servizio obbligatorio, indifferibile e necessaria per assicurare il funzionamento dei servizi del Teatro.

Con relazione del 09.02.2026, il Direttore Tecnico relaziona quanto segue:

*“**Richiamato** il Provvedimento del Sovrintendente n. 452 del 10.11.2025, con il quale è stata aggiudicata alla ditta Flamika s.r.l. la RDO n. 5774166, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio del Teatro Massimo Bellini di Catania per mesi tre con scadenza 12.02.2026, per una spesa complessiva di € 55.901,35, oltre I.V.A., con la possibilità di rinnovo per ulteriori 3 mesi, per il medesimo importo aggiudicato, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023;*

***Premesso** che l'Ente deve ottemperare alle prescrizioni del verbale P.G. n. 33/2013 del 20.05.2013 del Comando dei VV.F. di Catania e al verbale della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 25.03.2024;*

***Atteso** che il nuovo Codice dei contratti pubblici, all'art. 120 (“Modifica dei contratti in corso di esecuzione”), al comma 10 testualmente recita: “Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante”;*

***Rilevato** che l'istituto della proroga è stato recepito nel nuovo Codice, distinguendo tra proroga tecnica e proroga contrattuale, e che nella fattispecie il comma 10 si riferisce esclusivamente all'opzione di proroga preventivamente prevista nei documenti di gara, trovando la sua fonte nella lex specialis di gara e/o nel contratto;*

Preso atto che il contratto originario ha previsto la possibilità di rinnovo per la medesima durata e alle stesse condizioni, sia di prezzo che contrattuali;

Rilevato che la giurisprudenza chiarisce che si verte in ipotesi di proroga contrattuale allorquando vi sia una integrale conferma delle precedenti condizioni, con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall'atto originario (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2157/2022 e Sez. V, n. 1635/2023);

Rilevata la necessità di dover disporre la temporanea chiusura del Teatro per consentire l'esecuzione di programmati lavori di manutenzione/adeguamento della struttura, circostanza che impone una complessiva riprogrammazione dei servizi di vigilanza attiva antincendio in funzione delle mutate esigenze del presidio e della sicurezza del cantiere;

Considerato che, oltre alla proroga trimestrale dal 13.02.2026 al 12.05.2026 per l'importo pari a € 55.901,35 oltre IVA, si rende necessario garantire la continuità del servizio per l'ulteriore periodo dal 13.05.2026 al 31.05.2026 (pari a giorni 19) pari a un costo di €11.180,27 oltre IVA;

Visto l'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale disciplina il c.d. "quinto d'obbligo", stabilendo che "Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto iniziale. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

Valutato che la sopra citata riprogrammazione del servizio per il periodo dal 13.05.2026 al 31.05.2026, legata alla pendenza dei lavori, comporta un aumento limitato delle prestazioni che rientra ampiamente nei limiti del quinto dell'importo del contratto originario e che la ditta Flamika s.r.l. ha manifestato la propria disponibilità all'esecuzione alle medesime condizioni;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla proroga dell'incarico per mesi tre ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché all'estensione del servizio per ulteriori giorni 19 ai sensi dell'art. 120, comma 9, del medesimo decreto (quinto d'obbligo) per le motivazioni espresse in ordine alla rimodulazione del presidio durante i lavori;

Visti gli artt. 25, 26 e 48, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 sull'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (MEPA).

Propone :

- Di prorogare, come preventivamente previsto nel contratto originario, l'incarico alla Flamika s.r.l. con sede in Catania via Papa Paolo VI n. 10/b partita iva 06085460878, per il servizio di vigilanza attiva antincendio del Teatro Massimo Bellini di Catania per mesi tre e giorni 19 con scadenza 31.05.2026, con conferma delle precedenti condizioni, come specificato in premessa, ai sensi del comma 10 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo di € 67.081,62 91, oltre i.v.a.;
- Di nominare RUP il dott. Santo Angelo Leanza;
- Di nominare l'ing. Di Bella Francesco punto ordinante. “

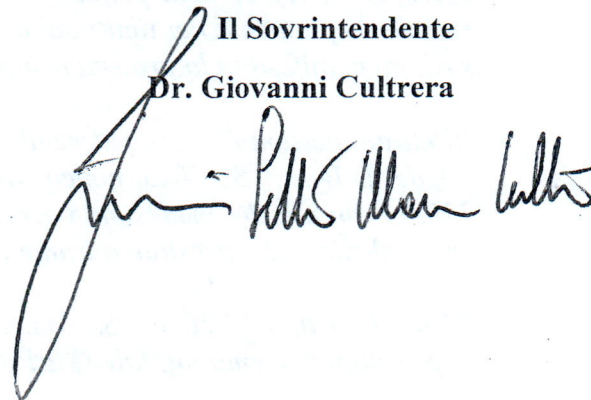
Tenuto conto di quanto riportato dal Direttore Tecnico dell'Ente nella citata relazione;

DISPONE

- di prorogare, come preventivamente previsto nel contratto originario, l'incarico alla Flamika s.r.l. con sede in Catania via Papa Paolo VI n. 10/b partita iva 06085460878, per il servizio di vigilanza attiva antincendio del Teatro Massimo Bellini di Catania per mesi tre e giorni 19 con scadenza 31.05.2026, con conferma delle precedenti condizioni, come specificato in premessa, ai sensi del comma 10 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo di € 67.081,62, oltre i.v.a.;
- Di nominare RUP il dott. Santo Angelo Leanza ;
- Di nominare l'ing. Di Bella Francesco punto ordinante ;
- Di impegnare la somma di 67.081,62 sul capitolo 101155 del bilancio di previsione 2026/2027 competenza 2026, in gestione provvisoria.
- Di impegnare la somma € 35,00 per il pagamento del contributo obbligatorio a favore dell'ANAC sul capitolo 106611 del bilancio di Previsione 2026/2027 competenza 2026, in gestione provvisoria.

Il Sovrintendente

Dr. Giovanni Cultrera

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Giovanni Cultrera, is written over the printed name.